

STATUTO

SOCIALMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA RAGAZZI DEL 99
7

Numero REA: PE - 402594

Codice fiscale: 02224820684

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

All. "B" del n. 18.586

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

1.1 E' costituita la società cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata **"SocialMente Società Cooperativa Sociale"**, ai sensi dell'art. 111 Ter Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Qualora la società cooperativa dovesse superare entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue modifiche, in tema di numeri di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

1.2 La cooperativa ha sede nel Comune di Pescara.

1.3 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempi succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

1.4 Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

1.5 La cooperativa è aperta alla partecipazione di giovani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

ARTICOLO 2 (DURATA)

2.1 La Cooperativa ha una durata a tempo indeterminato.

Titolo II

Scopo - Oggetto

ARTICOLO 3 (SCOPO MUTUALISTICO)

3.1 La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

3.2 La cooperativa può operare anche con terzi non soci, e, quindi, può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

3.3 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

3.4 La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.5 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono

perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4. La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

3.6 Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dai servizi svolti a norma del successivo articolo 4. Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì:

"di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;

"di assicurare ai propri soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;

"di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata- per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

4.1 La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante lo svolgimento di attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente:

"gestione di servizi socio sanitari educativi, pedagogici e psicologici rivolti a persone anziane, a minori, ai portatori di handicap, ai soggetti affetti da disagio psichico - fisico, agli emarginati sociali, a domicilio e presso case di riposo, di cura, centri diurni e di accoglienza;

"fornire servizi educativi attraverso attività di consulenza per la promozione sociale, educativa, ad enti, scuole, aziende, strutture socio sanitarie;

"fornire consulenze psico-pedagogiche, attività di sostegno alle famiglie, mediazione familiare;

"attività di formazione e aggiornamento per il personale dipendente e volontari;

"progetti educativi per minori, attività di dopo-scuola, animazione, laboratori di attività creative e ludiche;

"produrre e prestare servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari, educativi, pedagogici e psicologici, rivolti a persone fisiche, Associazioni, Enti pubblici e/o privati, anche nell'ambito di centri residenziali di accoglienza e socializzazione in qualsivoglia forma organizzati;

"fornire servizi domiciliari (anche educativi e/o psicologici) di assistenza socio-sanitaria, sostegno e riabilitazione tanto presso le famiglie quanto presso le scuole e/o altre strutture;

"attuare ogni altra iniziativa utile e/o necessaria per la gestione di servizi socio-sanitari e educativi;

"gestire servizi socio-psico-pedagogici e educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni dell'infanzia, dell'adolescenza, della terza età e della famiglia, anche in rapporto a situazione di disabilità;

"gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi,

anche attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati, servizi di carattere sociale, assistenziale e culturale....."

4.2 La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5) dare adesioni e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

4.3 La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di amministrazione riterrà conforme all'oggetto sociale.

4.4 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso.

4.5 La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

4.6 Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

4.7 Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

Titolo III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (SOCI COOPERATORI ORDINARI)

5.1 Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o

professionale.

5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.4 Qualora la normativa vigente lo consenta in base al numero dei soci, possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

5.5 In ogni caso, salvo deroga espressa dall'organo di gestione, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio imprese che, per dimensione, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, nonché coloro che già collaborando con la cooperativa con rapporto di lavoro dipendente o assimilato siano stati già soggetti a richiami o provvedimenti disciplinari.

5.6 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

5.7 Possono essere altresì ammessi coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa

ARTICOLO 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art.5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

"la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

"i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

"le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto all'art. 25, anche in

misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.9 Oltre nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

-nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione:

-nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; l'mancato adeguamento agli standard produttivi.

6.11 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda dell'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

6.13 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione dell'esclusione.

ARTICOLO 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere né inferiore, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) il versamento della tassa di ammissione pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta) da effettuarsi in un'unica soluzione al momento della delibera di avvenuta ammissione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto, e di attenersi ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

f) la dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio prestatore di lavoro,

f.2) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

f.3) socio fruitore

f.4) socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 318;

f.5) socio sovventore.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1) la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale;

2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

4) le caratteristiche ed entità degli associati;

5) l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per i soci sovventori un importo complessivo non inferiore ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento);

6) versamento della tassa di ammissione pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta);

7) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo i criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La delibera di ammissione diventerà operativa sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI COOPERATORI)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono

avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge.

8.2 L'ammontare complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 9 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza

l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7 controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Salva espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni del ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 10 (OBBLIGHI DEI SOCI)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;

"del capitale sottoscritto;

"della tassa di ammissione, a titolo di rimborso spese di istruttoria della domanda di ammissione;

"dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

"a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

" al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 11 (DIRITTI DEI SOCI)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante posta elettronica certificata, ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società,

con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 12 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

12.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 13 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata.

13.2 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della società

13.3 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

13.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per tutti i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.5 Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 14 (ESCLUSIONE)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- " che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- " che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- " che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- " che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o

nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

" che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo; " nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ARTICOLO 15 (LIQUIDAZIONE)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successi artt. 24,6 lett. c) e 25, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 16 (MORTE DEL SOCIO)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

ARTICOLO 17 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato

richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d), e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

ARTICOLO 18 (SOCI VOLONTARI)

18.1 Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 19 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- Nome, cognome luogo e data di nascita, residenza,
- Indicazione della propria attività di lavoro;
- Dichiarazione di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25 (venticinque) euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- Precisazione delle prestazioni di lavori disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci.

In ogni caso, l'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questo prestata.

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI)

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone

comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 21 (SOCI SOVVENTORI)

21.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori persone fisiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 22 (CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento) ciascuna.

ARTICOLO 23 (ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI)

23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 24 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno

computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito ai soci ordinari.

24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 25 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)

25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 26 (DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO CON LA COOPERATIVA)

26.1 I soci della cooperativa potranno svolgere l'attività lavorativa sotto forma di rapporto di lavoro subordinato, oppure autonomo, oppure parasubordinato, in conformità con la normativa vigente.

26.2 La Cooperativa ha la facoltà di assumere lavoratori dipendenti non soci, a condizione che dette assunzioni avvengano nel rispetto del requisito di non prevalenza rispetto ai rapporti di lavoro con i soci e in conformità con i principi di mutualità di cui al presente Statuto .

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 27 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

27.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

" dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

" dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

27.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

27.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 28 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

28.1 L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

28.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

28.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

28.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

28.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici per le cooperative a mutualità prevalente.

28.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

ARTICOLO 29 (RISTORNI)

29.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

29.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione nel rispetto delle opzioni offerte dalla normativa vigente.

29.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

ARTICOLO 30 (DECISIONI DEI SOCI)

30.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

30.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

30.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt.31 e 32.

30.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.34.

ARTICOLO 31 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA)

31.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

31.2 Ai soci è assegnato il termine di trenta giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

31.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

31.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto.

31.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

31.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

31.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO 32 (DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

32.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito

ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art.31.

Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

32.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art.33.2.

32.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

32.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

32.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO33 (DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTO O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO: diritto di voto e quorum)

33.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 31 e 32 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 24.2 se socio sovventore.

33.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

ARTICOLO 34 (DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE)

34.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.30.2. e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

34.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

34.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In

caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

34.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

34.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 35 (DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE : costituzione e quorum deliberativi)

35.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

35.2 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 36 (VOTAZIONI)

36.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

36.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

36.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 37 (VOTO)

37.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

37.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

37.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art.24.2.

37.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 38 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

38.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VIII

Amministrazione

ARTICOLO 39 (AMMINISTRAZIONE)

39.1 La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

39.2 La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

39.4 L'Organo Amministrativo durerà in carica al massimo per tre anni esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

39.5 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

ARTICOLO 40 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI)

40.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

40.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

40.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 41 (Metodi decisionali semplificati)

41.1 Le decisioni del CDA, salvo quanto previsto nel successivo art.42, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

41.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

41.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

41.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

41.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 42 (Metodo decisionale collegiale)

42.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

42.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

42.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 43 (Integrazione del Consiglio)

43.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

43.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in

carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.
43.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 44 (Compensi agli Amministratori)

44.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 45 (Rappresentanza)

45.1 Gli Amministratori, secondo i rispettivi poteri di firma o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

45.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

45.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

45.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

45.5 Gli Amministratori Legali rappresentanti o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Organo di controllo

Art. 46 (Collegio sindacale)

46.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

46.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

46.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 47 (Compiti)

47.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art.2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 48 (Organo di controllo facoltativo)

48.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi

dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

48.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 49 (Scioglimento anticipato)

49.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge

49.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

49.3 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più membri liquidatori determinando:

- a) le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - b) a chi spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 50 (Devoluzione patrimonio finale)

50.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 51 (Regolamenti)

51.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

51.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 52 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

52.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

52.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili

annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 53 (Rinvio)

53.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Katia NARDI

" Marco BULFERI Notaio

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro imprese"

"Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. "

Atri 1° del. 18.5.86

PRESENTI ALLA ASSEMBLEA DELLA
"SocialMente Società Cooperativa Sociale"

con sede in Pescara, Via Ragazzi del '99 n.7,
del giorno **21 Dicembre 2018**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

PRESIDENTE: NARDI Katia nata ad Atri (TE) il 14 Maggio 1979
C.F.NRD KTA 79E54 A488X residente a Città Sant'Angelo (PE) Viale
S.Martino n.57 *Katia Nardi*

VICE PRESIDENTE: VOCALE Valentina nata a Termoli (CB) il 27
Febbraio 1988 C.F.VCL VNT 88B67 L113P residente a San Severo Via
Troia n.47 *Valentina Troia*

CONSIGLIERE: BUONOCORE Veronica nata a Padova (PD) il 12 Aprile
1990 C.F.BNC VNC 90D52 G224R residente a Città Sant'Angelo (PE) Via
Levante n.40 *Veronica Buonocore*

SOCI:

NARDI Katia nata ad Atri (TE) il 14 Maggio 1979 C.F.NRD KTA 79E54
A488X residente a Città Sant'Angelo (PE) Viale S.Martino n.57 *Katia Nardi*

VOCALE Valentina nata a Termoli (CB) il 27 Febbraio 1988 C.F.VCL
VNT 88B67 L113P residente a San Severo Via Troia n.47 *Valentina Troia*

BUONOCORE Veronica nata a Padova (PD) il 12 Aprile 1990 C.F.BNC
VNC 90D52 G224R residente a Città Sant'Angelo (PE) Via Levante n.40 *Veronica Buonocore*

DI NARDO DI MAIO Luciano nato a Pescara (PE) il 18 Settembre 1968
residente a Città Sant'Angelo (PE) in Via San Rocco n. 25/B, C.F. DNR
LCN 68P18 G482B; *Luciano Di Nardo*

PAOLINI Gabriele nato a Atri (TE) il 17 Dicembre 1973 residente a
Pescara in C.so G. Manthoné n. 83, C.F. PLN GRL 73T17 A488R, *Gabriele Paolini*

CONTROGUERRA Sara nata a Pescara (PE) il 28 Febbraio 1988
residente a Spoltore (PE) Via Martiri Angolani n.9, C.F. CNT SRA 88B68
G482I. *Sara Controguerra*

Katia Nardi



"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell' art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro
imprese"

"Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante
M.U.I. "